

# L'ASSEMBLEA ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE

**L'**11 maggio scorso si sono tenuti a Roma il Consiglio Direttivo e l'Assemblea annuale dell'Assindatcolf. Il Consiglio Direttivo ha avuto inizio con una breve relazione del Presidente, più estesamente approfondita in sede di Assemblea, sull'attività dell'Associazione svolta durante l'esercizio del 2010 e nei primi mesi del 2011, seguita dall'esame delle proposte di Bilancio Consuntivo 2010 e di Bilancio Preventivo 2011 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. La riunione si è conclusa con l'autorizzazione del Consiglio Direttivo alla richiesta del Presidente di costituire una nuova Sezione territoriale in provincia di Cuneo e di nominarne il Delegato.

L'Assemblea annuale è seguita al Consiglio Direttivo ed è stata aperta dalla consueta esposizione da parte del Presidente di una sintesi delle principali iniziative intraprese da Assindatcolf durante l'anno trascorso e quello ancora in corso. Assindatcolf è stata intensamente impegnata con la Direzione Generale dell'INPS per l'individuazione del canale telematico attraverso il quale effettuare la trasmissione delle comunicazioni obbligatorie per assunzioni, variazioni e cessazioni del rapporto di lavoro domestico, nonché, per ottenere dall'Istituto un agevole inserimento del contributo di assistenza contrattuale relativo alla CAS.SA.COLF, prima nei bollettini di conto corrente postale precompilati (ora non più in uso) inviati ai datori di lavoro domestico e poi nei M.AV., recentemente introdotti dall'INPS in sostituzione dei precedenti sistemi di

pagamento dei contributi trimestrali. Il risultato raggiunto è che alle Associazioni datoriali del settore domestico ed agli Enti Bilaterali del comparto sono state dedicate delle apposite sezioni nel portale telematico dell'INPS, per consentire loro di controllare e di modificare le posizioni dei rispettivi iscritti e del personale domestico.

È stato, inoltre, chiesto al Ministero del Lavoro che alle Associazioni datoriali sia riconosciuta l'autorizzazione al trattamento di tutti gli adempimenti in materia di la-

voro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, attraverso un'interpretazione estensiva della deroga prevista al comma 4, art. 1 della Legge n. 12/1979. Al termine del riepilogo del Presidente, è stata data lettura sia del Bilancio Consuntivo 2010, con le relazioni del Tesoriere e dei Revisori dei Conti, sia del Bilancio Preventivo 2011. Dopo esauriente discussione, il Bilancio Consuntivo 2010 ed il Bilancio Preventivo 2011 sono stati entrambi approvati dall'Assemblea all'unanimità.

## L'ENNESIMA CONFERMA DELLA CASSAZIONE

# NON OCCORRE ADESIONE ESPlicita PER L'EFFICACIA DEL C.C.N.L.

**L'**a Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 23618 del 22 novembre 2010, ha precisato che non è necessaria l'espressa adesione da parte dei datori di lavoro alle Associazioni stipulanti il CCNL di categoria perché questo abbia efficacia giuridica: basta applicarlo o farvi un esplicito rinvio. L'art. 39 della Costituzione, che prevedeva il riconoscimento giuridico del sindacato e l'efficacia "erga omnes" del CCNL stipulato, non è mai stato effettivamente attuato, donde l'efficacia del CCNL si

avrebbe solamente in subordine all'adesione del datore di lavoro alle Associazioni stipulanti, essendo il CCNL considerato di diritto privato, cioè di diritto comune.

La Suprema Corte di Cassazione (ma trattasi di orientamento giurisprudenziale consolidato), ribadisce, invece, con la menzionata Sentenza, che la suddetta adesione può essere anche implicita e desumibile per "*facta concludenda*", ovvero dalla regolare ed uniforme applicazione del contenuto del CCNL, applicazione che si evince:

a) dal continuo e costante rispetto delle clausole, condizioni e trattamenti economici in esso contenuti;

b) dal rinvio a tale CCNL in dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro (es. la comunicazione obbligatoria da trasmettere agli Enti competenti all'atto dell'assunzione).

In ogni caso, è necessario rispettare il CCNL per una serie di considerazioni che prescindono dall'adesione esplicita od implicita, vale a dire:

1. Le retribuzioni ivi previste costituiscono il "*minimum*" di riferimento per soddisfare la previsione dell'art. 36 della Costituzione (proporzionalità e sufficienza);

2. L'art. 1, comma 1, della legge n. 389/1989 in tema di contribuzione obbligatoria sancisce che la base imponibile è rappresentata dalle retribuzioni previste dai CCNL stipulati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative;

3. L'art. 10 della legge n. 30/2003 stabilisce che la fruizione di benefici contributivi e normativi è subordinata al rispetto integrale della parte economica e normativa del CCNL.

